



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 55 DEL 13-11-2020

Registro settoriale n. 10

Note: _____

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTEKNICI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con DGR n 2130 del 23 dicembre 2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 155/2010, ha approvato una nuova zonizzazione del territorio regionale del PRTRA, individuando nell'Agglomerato di Treviso - IT0509- oltre al Comune Capoluogo di Provincia, l'insieme dei Comuni contermini (tra cui il Comune di Casale sul Sile);
- con DGR 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Ciò premesso,

CONSIDERATO CHE:

- nel corso della seduta del 5 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) tra i Comuni capoluogo di Provincia e le Province stesse, presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, si è rilevato un trend di dati in calo per i maggiori inquinanti, con valori di fondo non trascurabili e picchi di emissioni di PM10 che per la maggior parte derivano dal riscaldamento domestico, comune in tutte le Regioni del Bacino Padano e dalle caratteristiche tali da rendere persistente la situazione, con provvedimenti da adottare attraverso ordinanze sindacali;

- in data 23 settembre 2019 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) coordinato dalla Provincia di Treviso che ha illustrato ai Sindaci i dati e le informazioni discusse durante il CIS del 5 settembre 2019 al fine di estendere ai Comuni dell'Agglomerato i provvedimenti e di rendere omogenei, e quindi più efficaci, i provvedimenti a tutela della qualità dell'aria in tutto il territorio Veneto;

-in data 9 ottobre 2020 si è tenuto il T.T.Z. coordinato dalla Provincia di Treviso, durante il quale ARPAV ha esposto i risultati degli effetti dei provvedimenti restrittivi sulla qualità dell'aria a seguito del periodo di lockdown dal 23 febbraio al 31 maggio, mettendo in evidenza come per alcuni parametri si è avuta una visibile riduzione, mentre per il parametro particolato sottile PM10, sostanzialmente, si è avuto un effetto trascurabile rispetto alle misurazioni per lo stesso periodo del 2019;

- le Misure Temporanee Omogenee di cui all'Accordo di programma tra le Regioni del Bacino Padano definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento, specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- ARPAV conduce il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/metrocubo) l'indicatore più critico per la salute umana da rispettare in quanto viene superato nelle centraline di tutte le zone del Veneto, tranne quella Alpina, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 microgrammi/metrocubo) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dal D.lgs 155/2010;

RILEVATO CHE:

-nell'anno 2020, alla data del 1 ottobre 2020 sono stati registrati dall'ARPAV presso la centralina di Treviso di riferimento per i Comuni appartenenti all'Agglomerato TV IT0509 complessivamente 51 superamenti del limite medio giornaliero del PM10 rispetto al limite di legge pari a 35 superamenti annuali;

- negli ultimi anni il Benzo(a)pirene è considerato il secondo inquinante più critico dopo il PM10, sostanza legata alla combustione di biomasse legnose;

VISTO poi che l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano, in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10:

Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

CONSIDERATO che :

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:

- impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
- impianti termici industriali (fonte fissa),
- traffico veicolare (fonte mobile);
- agricoltura (fonte fissa).

RITENUTO necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

PRECISATO CHE :

- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali e la riduzione della combustione di biomassa;
- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

VISTI:

- la decisione della Giunta Comunale nella seduta 12.11.2020.
- la D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n.186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis; - il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31.03.2021 nell'intero territorio comunale;

PER GLI EDIFICI

1. di limitare la temperatura, misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E,

- a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

- a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.

2. il divieto di climatizzare gli spazi dell'abitazione e ambienti complementari

- ⑩ cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all'edificio

- ⑩ autorimesse esterne

- ⑩ scale di collegamento tra i locali sopraccitati

3. di regolare le aperture degli ingressi delle attività commerciali, limitando l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci.

PER I GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA

1 il divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;

2. il divieto, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare eneratori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

3 di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II sez. 4, par. 1, lett. d) della parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.

COMBUSTIONI ALL'APERTO

1. il divieto di effettuare - in tutto il territorio comunale- combustioni all'aperto di tutti i residui vegetali agricoli e forestali, di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, in applicazione della DGRV 122/2015 e del Regolamento Consortile vigente.

Si intende derogato al divieto il solo Falò tradizionale epifanico, manifestazione storica ricompresa nel vigente Regolamento delle Manifestazioni dell'Ente Parco del Sile, previa presentazione di Scia al Comune e autorizzazione degli Enti di competenza avente le dimensioni massime di tre metri (3 m) di diametro alla base e di altezza massima di cinque metri (5 m).

SPARGIMENTO LIQUAMI

1. il divieto di spargimento liquami (non letami).

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi 11 poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;
- di evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- di prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare le attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo); 12
2. condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
 - 2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

1. che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo della sua validità;
4. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente -CIS

Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale - TTZ

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso

Comuni dell'Agglomerato di Treviso: Treviso, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba e Zero Branco;

Azienda U.I.s.s. 2 Marca Trevigiana

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Stefano Giuliano

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993)

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)